

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale. C. 3199 Governato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	102

##### COMITATO RISTRETTO:

Semplificazione delle procedure relative all'intervento di soggetti privati nella realizzazione di opere pubbliche. C. 170 Lupi, C. 171 Lupi e C. 2822 Mariani .....	101
AVVERTENZA .....	101

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 15 novembre 2007. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale. C. 3199 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 novembre 2007.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo (*vedi allegato*). Al riguardo, osserva preliminarmente che l'emendamento Lion 1.2 e gli identici emendamenti Santori 1.3 e Lion 1.4, che intendono disporre la proroga di termini

per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di essiccazione ubicati nelle aziende agricole, di cui all'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, intervengono su materie che non risultano strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge n. 180 del 2007; invita, pertanto, i presentatori a ritirare i citati emendamenti, anche ai fini di una loro più compiuta valutazione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Camillo PIAZZA (Verdi), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.5, 1.6 e 2.1, nonché del suo articolo aggiuntivo 2.01, dei quali illustra sinteticamente il contenuto.

Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti presentati, pur giudicando ragionevole la proposta di un ulteriore ampliamento della proroga di cui all'articolo 1, prospettata dall'emendamento Dussin 1.1. Al riguardo, peraltro, ritiene che tale proposta possa essere più utilmente approfondita nel seguito dell'esame del provvedimento, valutando anche l'even-

tuale orientamento che il Governo intende assumere nei confronti delle istituzioni comunitarie.

Il sottosegretario Gianni PIATTI esprime un parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative presentate.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene realistico l'ulteriore differimento di termini proposto dall'emendamento Dussin 1.1, che non costringerebbe il Governo a proporre – prima della fine del prossimo mese di marzo – una nuova proroga in materia di rilascio delle AIA.

Il sottosegretario Gianni PIATTI, con riferimento alla questione testé segnalata dal presidente, fa presente che i contatti intercorsi con la Commissione europea inducono a ritenere ragionevole la proroga del termine al 31 marzo 2008. In ogni caso, invita la Commissione a mantenere aperta la riflessione su un ulteriore differimento del termine per il rilascio delle AIA, che potrà essere meglio definita in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (SDpSE), in relazione all'emendamento 2.1 del relatore, giudica opportuna la previsione di poteri sostitutivi da attribuire al Governo nei confronti del sistema regionale, disponendo – ove necessario – l'applicazione immediata della procedura d'urgenza di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), prendendo atto dell'emendamento 1.6 del relatore, giudica inconcepibile che possano non essere state ancora individuate le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005.

Paolo CACCIARI (RC-SE), sempre in relazione all'emendamento 1.6 del relatore, si domanda se il termine del 30 gennaio 2008 in esso indicato sia riferito

esclusivamente ai gestori che non hanno ancora presentato le domande di autorizzazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che l'emendamento 1.6 del relatore intende rimediare al fatto che alcune regioni non hanno neanche indicato, allo stato, l'autorità competente ad accogliere le relative domande; per tali ragioni, è necessario indicare un nuovo termine intermedio per la presentazione di queste domande che, in caso di ulteriore inerzia regionale, saranno ora presentate direttamente alle regioni o alle province autonome.

Salvatore MARGIOTTA (PD-U) si domanda se non sia opportuno rafforzare l'emendamento 1.6 del relatore con la previsione di un obbligo ad adempiere a carico delle regioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che la migliore soluzione ad oggi ipotizzabile sia quella che il Ministero dell'ambiente si attrezzi adeguatamente ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni.

Camillo PIAZZA (Verdi), anche al fine di definire con maggiore chiarezza il contenuto della proposta di modifica in questione, presenta una nuova formulazione del suo emendamento 1.6 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gianni PIATTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 del relatore, nella sua nuova formulazione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.5 del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dussin 1.1, Lion 1.2, Santori 1.3 e Lion 1.4; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.6 (*Nuova formulazione*) e 2.1 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante a seguito degli emendamenti approvati, sarà inviato alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.35.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 15 novembre 2007.*

**Semplificazione delle procedure relative all'intervento di soggetti privati nella realizzazione di opere pubbliche.**

**C. 170 Lupi, C. 171 Lupi e C. 2822 Mariani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.35 alle 9.50.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

*C. 2559 Velo.*

## ALLEGATO

**DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione  
integrata ambientale (C. 3199 Governo).****EMENDAMENTI****ART. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: « 30 ottobre 2007 », aggiungere le seguenti: « , ovunque ricorrano, ».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Differimento di termini).*

**1. 5.** Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire le parole: « 31 marzo 2008 » con le seguenti: « 30 giugno 2008 ».*

**1. 1.** Dussin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il termine previsto dall'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la presentazione della domanda di autorizzazione delle emissioni, è differito al 29 ottobre 2008.

**1. 2.** Lion, Zucchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque anni ».

**\* 1. 3.** Santori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque anni ».

**\* 1. 4.** Lion.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, anche se diversamente previsto in tali calendari, i gestori degli impianti esistenti presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro il 30 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora l'autorità competente non sia stata ancora individuata, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ».

**1. 6.** Il Relatore.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora l'autorità competente non sia stata ancora individuata, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ».

**1. 6.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Normativa transitoria).*

1. Fino alla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini la relativa domanda, possono proseguire la propria attività nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.

1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la ne-

cessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

**2. 1.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59).*

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole « per gli impianti nuovi » sono soppresse.

**2. 01.** Il Relatore.